

Oggetto: procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri CIG 40013209B6.

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI.

In riferimento a richieste di chiarimenti su alcuni punti del Disciplinare della gara in oggetto, pervenute a questa Stazione Appaltante, si precisa quanto segue:

1) *In considerazione che a pag. 5 del Disciplinare è richiesta la dichiarazione del fatturato globale realizzato nel triennio 2008-2009-2010, e quella del fatturato specifico degli anni 2009-2010-2011, viene chiesto di chiarire con esattezza il triennio da dichiarare.*

Trattandosi di un refuso, il triennio da tenere in considerazione è quello 2009-2010-2011 sia per il fatturato globale che per il fatturato specifico.

2) *Viene segnalato che nel DUVRI pubblicato nel sito internet dell'ASL NA 1 Centro mancano le pagine pari.*

Contemporaneamente ai presenti chiarimenti viene ripubblicato il DUVRI completo delle pagine mancanti.

3) *Viene segnalato che a pag. 9 del Disciplinare è previsto che nell'offerta sia indicato il costo del lavoro. Questa era la previsione del comma 3° bis dell'art. 81 del D. Lgs n. 163/2006, come introdotto dal D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011. Ma questa disposizione è stata successivamente abrogata dal D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011 e pertanto non è più obbligatorio indicare separatamente il costo del lavoro. Pertanto, si chiede se si possa non indicare specificamente il costo del lavoro nell'offerta economica.*

A seguito della citata modifica legislativa, non è più necessario indicare il costo del lavoro nell'offerta economica.

4) Viene segnalato che a pag. 6 del Disciplinare è prevista la presentazione del certificato di regolarità fiscale e nell'art. 23 di altra documentazione amministrativa come il DURC e il certificato antimafia. Poiché la recente Legge ha introdotto il principio della "decertificazione", la Pubblica Amministrazione non può più chiedere agli interessati la produzione di certificati, ma deve acquisirli da sé in via d'ufficio. Pertanto, si chiede di chiarire questo aspetto.

Si ritiene che la norma del Disciplinare vada intesa come modificata "ope legis" dalla più recente normativa, sicché le imprese concorrenti non dovranno presentare certificati, ma soltanto dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Dal canto suo, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio la conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi del combinato-disposto tra l'art. 48, comma 1°, del Codice dei contratti pubblici e l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 come novellato dall'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, nonché della direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione-Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2011.

5) A pag. 5 del Disciplinare è richiesta l'iscrizione al SISTRI. Si chiede di precisare come le ditte concorrenti debbano dimostrare tale iscrizione.

L'iscrizione al SISTRI si perfeziona non soltanto con l'invio (telematico) dell'istanza di iscrizione, ma anche con il pagamento del relativo contributo d'iscrizione. Pertanto, occorre esibire entrambi i documenti per comprovare l'avvenuta regolare iscrizione.

6) A pag. 10 del Disciplinare, la formula relativa al punteggio per l'offerta economica contiene il riferimento a 40 punti, mentre il punteggio che il Disciplinare attribuisce all'elemento "prezzo" è quantificato in punti 50. Si chiede di chiarire.

Trattandosi di un refuso, nella formula va inteso 50, così come il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo.

6) A pag. 6 del Disciplinare si parla di "impianti di termodistruzione" al plurale. Si chiede di sapere quanti impianti occorra indicare, se due o più di due.

Almeno due impianti di termodistruzione per rifiuti ospedalieri codice CER 180103.

7) A pag. 5 del Disciplinare è richiesto il requisito di un fatturato specifico di almeno € 2.000.000,00 per servizi analoghi a quello oggetto della gara. Poiché l'art. 1 del Disciplinare, intitolato "oggetto" fa riferimento ai rifiuti speciali sanitari ed indica anche il D.P.R. n. 254/2003 che disciplina per l'appunto i rifiuti sanitari, si chiede di chiarire se per "servizi analoghi" si debbano intendere quelli che riguardano soltanto tale tipologia di rifiuti.

8) Ancora riguardo al concetto di "fatturato specifico per servizi analoghi a quello della gara", poiché tra i rifiuti prodotti da codesta ASL sono prevalenti all'80% i rifiuti sanitari contrassegnati con il codice CER 180103, rispetto a quelli contrassegnati da altri codici CER, si chiede di chiarire se il "fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della gara", di cui sopra, si debba intendere come riferito prevalentemente ai servizi aventi ad oggetto i rifiuti CER 180103.

Oggetto della gara sono i rifiuti sanitari indicati nel D.P.R. n. 254/2003, richiamato espressamente nell'art. 1 del Disciplinare di gara.

Pertanto, il requisito specifico di fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara deve essere riferito a servizi di smaltimento di rifiuti sanitari come indicati dal D.P.R. n. 254/2003.

Nell'ambito della tipologia dei rifiuti sanitari, occorre tenere presente che l'appalto, per sua natura, riguarda quantitativi prevalenti di rifiuti sanitari contrassegnati dal codice CER 180103, come peraltro si desume dal Capitolato speciale. Ne consegue che il fatturato specifico debba essere riferito prevalentemente ai rifiuti anzidetti.

9) Nell'art. 12 del Disciplinare sembra che l'avvalimento sia ammesso, ma limitatamente ai requisiti economico-finanziari. Si chiede di chiarire entro quali limiti sia ammesso l'avvalimento.

Si applica l'art. 12 del Disciplinare che, al comma 3°, prevede i limiti all'avvalimento. Tale norma della lex specialis si fonda sull'art. 275 del vigente regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici - DPR 5.10.2010 n. 207 Parte IV.

10) Viene chiesto, per la determinazione dei costi del servizio di conoscere le quantità di rifiuti attribuibili ai singoli codici CER indicati nell'art. 3 del Capitolato Tecnico.

L'art. 2 del Capitolato tecnico precisa che la produzione netta annua di rifiuti è stimata in 750.000 Kg in totale.

Di questo quantitativo, i rifiuti con il codice CER 180103 costituiscono circa l'80%.

Gli altri tipi di rifiuti sono elencati dall'art.3 dello stesso Capitolato a titolo puramente indicativo. I relativi quantitativi, pertanto, possono essere variabili nel corso dell'appalto.

Poiché le imprese concorrenti devono, nell'offerta economica, indicare un unico prezzo a kg. ne consegue che esse devono tenere conto soprattutto della voce di costo principale, che è quella per la termodistruzione dei rifiuti con il codice CER 180103 e 180102.

11) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, viene chiesto si conosca se per "servizi analoghi" a quelli oggetto della gara ci si debba riferire solo ad analoghi committenti.

Trattandosi di un appalto di smaltimento di rifiuti speciali di origine sanitaria, ovviamente per "servizi analoghi" s'intendono quelli svolti a favore di strutture sanitarie pubbliche o private.

12) Viene chiesto se l'impresa concorrente possa offrire – in alternativa alla termodistruzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo coc. CER 180103 e 180102 prevista dall'art. 8 del Disciplinare di gara – la procedura di sterilizzazione degli stessi rifiuti.

La lex specialis di gara prevede soltanto la termodistruzione, quale scelta tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, compiuta sulla base di una valutazione tecnica fondata sull'esigenza di ottenere le massime garanzie di corretto ed inequivoco smaltimento.

13) Viene chiesto di chiarire la disposizione di cui all'art. 4, pag. 4, del Capitolato tecnico in cui si prevede l'adozione di contenitori in plastica rigida.

Detta disposizione prevede alternativamente l'adozione di contenitori riutilizzabili o monouso da 40/60 litri per i rifiuti speciali sanitari cod. CER 180103 e 180102. Pertanto, la tipologia merceologica dei contenitori in plastica rigida non clorurata va riferita soltanto ai contenitori riutilizzabili.